



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 204 DEL 18/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO ANNUALE E CONTINUATIVO DELLE PALESTRE PROVINCIALI "GRANDE" E "PICCOLA" DEL LICEO "A.VOLTA" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.

L'anno **2026**, addì **18** del mese di **settembre** alle ore **11:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PIERO PII**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente da remoto
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente da remoto
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **FABIO TOSCANO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 8 – S.U.A.P. – SPORT E TURISMO

Anno: 2026

Numero: 2053

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO ANNUALE E CONTINUATIVO DELLE PALESTRE PROVINCIALI "GRANDE" E "PICCOLA" DEL LICEO "A. VOLTA" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- È prioritario interesse di questa Amministrazione Comunale promuovere la pratica sportiva, motoria e ricreativa sul territorio comunale, valorizzando le realtà associative locali e agevolando l'accesso alle strutture sportive pubbliche idonee;
- Il Comune gestisce, per le ore extrascolastiche di propria competenza e in forza di apposita intesa con l'Ente Provinciale proprietario dell'immobile, l'utilizzo dei locali della palestra scolastica provinciale sita nel territorio comunale, suddivisa nei moduli denominati "Palestra Grande" e "Palestra Piccola" presso il Liceo "A. Volta";

VISTO:

- Il piano di riparto orario settimanale concordato con le associazioni richiedenti per l'assegnazione degli spazi e dei turni d'uso nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e le disposizioni per l'eventuale utilizzo nei giorni di sabato e domenica previa specifica prenotazione;
- La normativa nazionale in materia di utilizzo degli impianti sportivi scolastici, con particolare riferimento al Testo Unico della scuola (D.Lgs. 297/1994) e al D.Lgs. 38/2021 e al D.Lgs. 297/1994, come modificati dalla Legge recante disposizioni in materia di utilizzo delle palestre scolastiche da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche (c.d. "Legge Palestre Aperte"), volta a garantire la continuità d'uso e l'apertura sussidiaria degli impianti anche durante i periodi di sospensione estiva e feriale delle attività didattiche, sottraendo la gestione degli spazi ai dirigenti scolastici e attribuendola agli enti proprietari degli edifici;"
- Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e in particolare gli artt. 55 e ss. inerenti i rapporti di collaborazione e sussidiarietà orizzontale tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (ETS);
- La disciplina della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" e il relativo Regolamento di attuazione 5 luglio 2016, n. 42/R, nonché l'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 38/2021, in tema di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti utilizzatori e di conformità alla disciplina del Codice dei contratti pubblici;"

CONSIDERATO che:

- Negli schemi di convenzione regolanti i rapporti tra l'Ente e le Associazioni utilizzatrici dovrà essere posto in capo a queste ultime l'obbligo di provvedere direttamente, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria, alle attività di custodia, pulizia ordinaria, igienizzazione e sanificazione

- dei locali e dei servizi igienici al termine di ogni turno d'uso, sollevando l'Amministrazione dai relativi costi di gestione diretta;
- L'internalizzazione di detti servizi (pulizia e presidio degli accessi) da parte del Comune comporterebbe per l'Ente un costo di gestione diretta stimato — sulla base del vigente appalto di pulizia degli immobili comunali — superiore determinando un effettivo risparmio di spesa per il bilancio comunale e l'assenza di oneri riflessi a carico dell'Amministrazione;
- Per l'effetto di detta compensazione contrattuale, idonea a garantire la coerenza economico-finanziaria con l'art. 49 del TUEL e con la D.G.C. n. 316/2025, sarà determinato un canone agevolato di utilizzo per le Associazioni utilizzatrici forfettario annuo, proporzionato alle ore di utilizzo;
- La garanzia di continuità d'uso delle strutture anche nei periodi di sospensione feriale e didattica risponde ad una precisa direttiva di sussidiarietà orizzontale nazionale e regionale, volta a ottimizzare il rendimento sociale dei beni pubblici ed eliminare i costi latenti di "fermo impianto" a totale beneficio della comunità locale ed a sostegno della pratica sportiva nello specifico;
- Il termine di preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per l'eventuale disdetta del turno è finalizzato a tutelare la programmazione dell'Ente, consentendo al Servizio competente il tempestivo riaffido dello spazio rimasto vacante ad altre realtà richiedenti;

VALUTATI gli schemi di convenzione allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativi alle seguenti Associazioni beneficiarie operanti sul territorio:

- "Amici del Musical ASD" (Palestra Grande) – 34 ore mensili
- "Club Scherma Colle Valdelsa ASD" (Palestra Piccola) – 60 ore mensili
- "Damojian Shaolin Kung-Fu Valdelsa" (Uso misto Palestra Grande e Palestra Piccola) – 80 ore mensili;
- "Pietro Larghi Volley ASD" (Palestra Grande) – 44 ore mensili;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):

Dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

Dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, gli schemi di convenzione allegati al presente provvedimento sotto le lettere "A", "B", "C" e "D" per formarne parte integrante e sostanziale, volti a disciplinare l'uso annuale e continuativo della palestra provinciale (moduli Grande e Piccola) per il periodo dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027 (stagione sportiva 2026/2027), corrispondente a mesi 12 (dodici) a favore delle Associazioni: *"Amici del Musical ASD"*, *"Club Scherma Colle Valdelsa ASD"*, *"Damojian Shaolin Kung-Fu Valdelsa"* e *"Pietro Larghi Volley ASD"*, dando atto della piena conformità dell'assetto regolamentare ai principi sussidiari fissati dal D.Lgs. 117/2017 e dalla L.R. Toscana 65/2020 e 21/2015 (come modificata dalla L.R. 21/2024).

DI STABILIRE che l'efficacia delle convenzioni e la continuità di utilizzo dei locali siano garantite anche durante il periodo di chiusura estiva delle scuole e delle vacanze scolastiche in ottemperanza al vigente quadro normativo di cui alla legge nazionale "Palestre Aperte" (modificativa del D.Lgs. 38/2021), al fine di perseguire la massima resa sociale degli impianti pubblici secondo le motivazioni di ordine generale descritte in premessa.

DI FISSARE un canone agevolato per le Associazioni utilizzatrici forfettario annuo, proporzionato alle ore di utilizzo, in ragione del servizio di manutenzione ordinaria, custodia, pulizia e sanificazione svolto direttamente a cura delle Associazioni, come qui di seguito dettagliato, determinando l'introito netto spettante al Comune:

ASD	CODICE FISCALE	CANONE ANNUO	QUOTA 2026
Amici del Musical	91018120526	2.000 €	800
Club Scherma	91023240525	2.200 €	880
Damojian Shaolin	91017530527	4.000 €	1.600
Pietro Larghi Volley	00738150523	2.500 €	1.000

Dando atto che la quota 2026 rappresenta la frazione di canone proporzionalmente dovuta per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2026, mentre il residuo sarà fatturato/accertato nell'esercizio 2027 in ragione della restante durata della convenzione."

DI DARE ATTO che, per il tempestivo riaffido dello spazio rimasto vacante ad altre realtà richiedenti, i legali rappresentanti delle Associazioni dovranno trasmettere formale disdetta del turno via PEC con un preavviso minimo di almeno 15 giorni.

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio 8 – SUAP, Sport e Turismo alla sottoscrizione formale delle singole convenzioni e all'adozione di tutti i successivi, consequenziali atti gestionali e di accertamento contabile necessari all'esecuzione del presente provvedimento.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisandone l'urgenza al fine di consentire il tempestivo e regolare avvio della pianificazione delle attività sportive stagionali 2026/2027 a favore della cittadinanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA DEL LICEO "A. VOLTA" DA PARTE DELL'ASD AMICI DEL MUSICAL

TRA

Il Comune di Colle di Val d'Elsa (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dal Responsabile del Servizio 8 SUAP, Sport e Turismo Alberto Rabazzi,

E

L'Associazione "Amici del Musical" (di seguito denominata "Associazione"), rappresentata dal proprio Legale Rappresentante pro tempore Isabella Gozzi.

ART. 1 - OGGETTO E DESTINAZIONE DEGLI SPAZI

Il Comune concede all'Associazione l'uso temporaneo e non esclusivo dei locali della palestra provinciale denominata "Grande" del liceo "A. Volta" per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo il piano di utilizzo concordato.

ART. 2 - CALENDARIO, ORARI ASSEGNATI E DISDETTE

L'orario settimanale stabilito per la stagione sportiva è il seguente:

- Lunedì: ore 15:30 - 18:00 (Palestra Grande)
- Martedì: ore 15:30 - 17:00 (Palestra Grande)
- Mercoledì: ore 15:30 - 18:30 (Palestra Grande)
- Giovedì: ore 15:30 - 17:00 (Palestra Grande)

L'utilizzo dell'impianto nei giorni di sabato e domenica resta subordinato a specifica e preventiva richiesta formale da parte dell'Associazione, alle medesime condizioni economiche del presente atto.

Qualora l'Associazione non intenda usufruire della struttura in una o più delle giornate o parti di esse assegnate, dovrà inviare formale comunicazione scritta al Comune tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data del turno interessato.

ART. 3 - DURATA E DISPOSIZIONI SULL'APERTURA ESTIVA

La presente convenzione ha validità per 12 (dodici) mesi, dal 01/09/2026 al 31/08/2027, in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale di approvazione. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti sportivi ("Palestre Aperte"), la continuità dell'utilizzo e l'accesso ai locali sono garantiti per l'intera durata sopra indicata, ivi compresi i mesi di sospensione estiva dell'attività didattica (luglio e agosto) e i periodi di vacanza scolastica. Le richieste di utilizzo della palestra nei mesi di luglio e agosto, con la specifica degli orari, devono comunque pervenire per PEC entro e non oltre il 15 giugno, ai fini della programmazione dei turni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Associazione si impegna a corrispondere al Comune un canone agevolato per l'utilizzo della palestra "Grande" (e per le eventuali ore autorizzate nel fine settimana). Il Comune provvederà all'emissione dei documenti di riscossione in due momenti distinti:

- € 800 entro il 30 novembre 2026;
- € 1.200 entro il 31 marzo 2027.

Il canone di cui al presente articolo è determinato quale corrispettivo agevolato in ragione della compensazione contrattuale connessa agli oneri di manutenzione ordinaria, custodia, pulizia e igienizzazione assunti direttamente dall'Associazione ai sensi del successivo art. 5, in coerenza con l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e con la D.G.C. n. 316/2025.

ART. 5 - IGIENE, PULIZIE E CUSTODIA DEI LOCALI

Tutte le operazioni di piccoli manutenzioni ordinarie, pulizia, riordino e igienizzazione dei locali della palestra, dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle attrezzature utilizzate restano a totale ed esclusivo carico dell'Associazione (in concorso con le altre Associazioni assegnatarie degli spazi), garantendo la perfetta fruibilità dello spazio al turno successivo.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione assume la custodia del bene e risponde direttamente e interamente di qualsiasi danno, deterioramento o guasto arrecato alle strutture fisse, agli infissi, agli impianti e alle attrezzature mobili della palestra durante le ore ad essa assegnate. È fatto obbligo all'Associazione di mantenere attiva per tutta la durata dell'accordo un'idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a cose o persone, manlevando il Comune e la Provincia proprietaria da ogni pretesa di risarcimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA, CUSTODIA E RESTITUZIONE DELLE CHIAVI

L'Associazione si impegna a rispettare rigorosamente le seguenti prescrizioni:

1. Custodia e divieto di duplicazione: Le chiavi devono essere custodite con la massima diligenza e responsabilità. È fatto tassativo e assoluto divieto di cedere le chiavi a soggetti terzi estranei all'Associazione o di effettuarne duplicati senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
2. Nomina dei fiduciari: L'Associazione ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune i nominativi e i recapiti telefonici dei propri operatori/tecnici delegati al ritiro e all'effettivo utilizzo delle chiavi durante i turni assegnati.
3. Obblighi di chiusura e sicurezza: Al termine di ogni sessione d'uso, il personale dell'Associazione deve verificare accuratamente lo spegnimento di tutti i corpi illuminanti e degli impianti non continuativi, la chiusura di tutte le finestre, delle uscite di sicurezza e delle porte di accesso perimetrali, provvedendo alla completa chiusura a chiave della struttura.
4. Smarrimento e spese di ripristino: In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, l'Associazione deve darne immediata comunicazione scritta al Comune e sporgere regolare denuncia alle autorità

competenti. Le spese necessarie per la sostituzione delle serrature dell'intero impianto e per la fornitura dei nuovi mazzi di chiavi saranno poste a totale ed esclusivo carico dell'Associazione medesima.

5. Restituzione: Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata della presente convenzione, l'Associazione ha l'obbligo di restituire tempestivamente al Comune tutte le chiavi ricevute in consegna, pena l'avvio delle azioni legali a tutela della sicurezza dei beni pubblici.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FORO COMPETENTE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta a mezzo PEC, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze: a) mancato pagamento, anche parziale, del canone di cui all'art. 4 alle scadenze pattuite; b) inadempimento reiterato degli obblighi di manutenzione ordinaria, pulizia e igienizzazione di cui all'art. 5; c) utilizzo dei locali difforme dalla destinazione di cui all'art. 1, ovvero cessione a terzi non autorizzati degli spazi o delle chiavi in violazione dell'art. 7; d) gravi violazioni delle norme di sicurezza o mancata stipula/mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 6. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Siena, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione o competenza arbitrale.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA PROVINCIALE DA PARTE DELL'ASD CLUB SCHERMA COLLE VAL D'ELSA

TRA

Il Comune di Colle di Val d'Elsa (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dal Responsabile del Servizio 8 SUAP, Sport e Turismo Alberto Rabazzi,

E

L'Associazione "Club Scherma Colle Valdelsa ASD" (di seguito denominata "Associazione"), rappresentata dal proprio Legale Rappresentante pro tempore Lidia Conte.

ART. 1 - OGGETTO E DESTINAZIONE DEGLI SPAZI

Il Comune concede all'Associazione l'uso temporaneo e non esclusivo dei locali della palestra provinciale denominata "Piccola" per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo il piano di utilizzo concordato.

ART. 2 - CALENDARIO, ORARI ASSEGNATI E DISDETTE

L'orario settimanale stabilito per la stagione sportiva è il seguente:

- Lunedì: ore 17:00 - 22:00 (Palestra Piccola)
- Mercoledì: ore 17:00 - 22:00 (Palestra Piccola)
- Venerdì: ore 17:00 - 22:00 (Palestra Piccola)

L'utilizzo dell'impianto nei giorni di Sabato e Domenica resta subordinato a specifica e preventiva prenotazione formale da parte dell'Associazione, alle medesime condizioni economiche del presente atto.

Qualora l'Associazione non intenda usufruire della struttura in una o più delle giornate assegnate, dovrà inviare formale comunicazione scritta al Comune tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data del turno interessato.

ART. 3 - DURATA E DISPOSIZIONI SULL'APERTURA ESTIVA

La presente convenzione ha validità per 12 (dodici) mesi, dal 01/09/2026 al 31/08/2027, in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale di approvazione. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti sportivi ("Palestre Aperte"), la continuità dell'utilizzo e l'accesso ai locali sono garantiti per l'intera durata sopra indicata, ivi compresi i mesi di sospensione estiva dell'attività didattica (luglio e agosto) e i periodi di vacanza scolastica. Le richieste di utilizzo della palestra nei mesi di luglio e agosto, con la specifica degli orari, devono comunque pervenire per PEC entro e non oltre il 15 giugno, ai fini della programmazione dei turni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Associazione si impegna a corrispondere al Comune un canone agevolato per ogni ora di effettivo utilizzo della palestra "Piccola" (e per le eventuali ore autorizzate nel fine settimana). Il Comune provvederà all'emissione dei documenti di riscossione in due momenti distinti:

- € 880 entro il 30 novembre 2026;
- € 1.320 entro il 31 marzo 2027.

Il canone di cui al presente articolo è determinato quale corrispettivo agevolato in ragione della compensazione contrattuale connessa agli oneri di manutenzione ordinaria, custodia, pulizia e igienizzazione assunti direttamente dall'Associazione ai sensi del successivo art. 5, in coerenza con l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e con la D.G.C. n. 316/2025.

ART. 5 - IGIENE, PULIZIE E CUSTODIA DEI LOCALI

Tutte le operazioni di piccole manutenzioni ordinarie, pulizia, riordino e igienizzazione dei locali della palestra, dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle attrezzature utilizzate restano a totale ed esclusivo carico dell'Associazione (in concorso con le altre Associazioni assegnatarie degli spazi), garantendo la perfetta fruibilità dello spazio al turno successivo.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione assume la custodia del bene e risponde direttamente e interamente di qualsiasi danno, deterioramento o guasto arrecato alle strutture fisse, agli infissi, agli impianti e alle attrezzature mobili della palestra durante le ore ad essa assegnate. È fatto obbligo all'Associazione di mantenere attiva per tutta la durata dell'accordo un'idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a cose o persone, manlevando il Comune e la Provincia proprietaria da ogni pretesa di risarcimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA, CUSTODIA E RESTITUZIONE DELLE CHIAVI

L'Associazione si impegna a rispettare rigorosamente le seguenti prescrizioni:

1. Custodia e divieto di duplicazione: Le chiavi devono essere custodite con la massima diligenza e responsabilità. È fatto tassativo e assoluto divieto di cedere le chiavi a soggetti terzi estranei all'Associazione o di effettuarne duplicati senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
2. Nomina dei fiduciari: L'Associazione ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune i nominativi e i recapiti telefonici dei propri operatori/tecnici delegati al ritiro e all'effettivo utilizzo delle chiavi durante i turni assegnati.
3. Obblighi di chiusura e sicurezza: Al termine di ogni sessione d'uso, il personale dell'Associazione deve verificare accuratamente lo spegnimento di tutti i corpi illuminanti e degli impianti non continuativi, la chiusura di tutte le finestre, delle uscite di sicurezza e delle porte di accesso perimetrali, provvedendo alla completa chiusura a chiave della struttura.
4. Smarrimento e spese di ripristino: In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, l'Associazione deve darne immediata comunicazione scritta al Comune e sporgere regolare denuncia alle autorità

competenti. Le spese necessarie per la sostituzione delle serrature dell'intero impianto e per la fornitura dei nuovi mazzi di chiavi saranno poste a totale ed esclusivo carico dell'Associazione medesima.

5. Restituzione: Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata della presente convenzione, l'Associazione ha l'obbligo di restituire tempestivamente al Comune tutte le chiavi ricevute in consegna, pena l'avvio delle azioni legali a tutela della sicurezza dei beni pubblici.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FORO COMPETENTE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta a mezzo PEC, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze: a) mancato pagamento, anche parziale, del canone di cui all'art. 4 alle scadenze pattuite; b) inadempimento reiterato degli obblighi di manutenzione ordinaria, pulizia e igienizzazione di cui all'art. 5; c) utilizzo dei locali difforme dalla destinazione di cui all'art. 1, ovvero cessione a terzi non autorizzati degli spazi o delle chiavi in violazione dell'art. 7; d) gravi violazioni delle norme di sicurezza o mancata stipula/mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 6. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Siena, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione o competenza arbitrale.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA PROVINCIALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DAMOJIAN SHAOLIN KUNG-FU VALDELSA

TRA

Il Comune di Colle di Val d'Elsa (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dal Responsabile del Servizio 8 SUAP, Sport e Turismo, Alberto Rabazzi

E

L'Associazione "Damojian Shaolin Kung-Fu Valdelsa" (di seguito denominata "Associazione"), rappresentata dal proprio Legale Rappresentante pro tempore Giorgio Burrelli.

ART. 1 - OGGETTO E DESTINAZIONE DEGLI SPAZI

Il Comune concede all'Associazione l'uso temporaneo e non esclusivo dei locali della palestra provinciale, moduli "Grande" e "Piccola", per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo il piano di utilizzo concordato.

ART. 2 - CALENDARIO, ORARI ASSEGNATI E DISDETTE

L'orario settimanale stabilito per la stagione sportiva è suddiviso come segue:

- Lunedì: ore 18:00 - 22:30 (Palestra Grande)
- Martedì: ore 18:30 - 21:30 (Palestra Piccola)
- Mercoledì: ore 18:30 - 22:30 (Palestra Grande)
- Giovedì: ore 18:00 - 22:30 (Palestra Grande) e ore 18:30 - 22:30 (Palestra Piccola)

L'utilizzo dell'impianto nei giorni di Sabato e Domenica resta subordinato a specifica e preventiva prenotazione formale da parte dell'Associazione, alle medesime condizioni economiche differenziate per spazio del presente atto.

Qualora l'Associazione non intenda usufruire della struttura in una o più delle giornate assegnate, dovrà inviare formale comunicazione scritta al Comune tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data del turno interessato.

ART. 3 - DURATA E DISPOSIZIONI SULL'APERTURA ESTIVA

La presente convenzione ha validità per 12 (dodici) mesi, dal 01/09/2026 al 31/08/2027, in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale di approvazione. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti sportivi ("Palestre Aperte"), la continuità dell'utilizzo e l'accesso ai locali sono garantiti per l'intera durata sopra indicata, ivi compresi i mesi di sospensione estiva dell'attività didattica (luglio e agosto) e i periodi di vacanza scolastica. Le richieste di utilizzo della palestra nei mesi di luglio e agosto, con la specifica degli orari, devono comunque pervenire per PEC entro e non oltre il 15 giugno, ai fini della programmazione dei turni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Associazione si impegna a corrispondere al Comune un canone agevolato per l'utilizzo delle palestre "Grande" e "Piccola" (e per le eventuali ore autorizzate nel fine settimana). Il Comune provvederà all'emissione dei documenti di riscossione in due momenti distinti:

- € 1.600 entro il 30 novembre 2026;
- € 2.400 entro il 31 marzo 2027.

Il canone di cui al presente articolo è determinato quale corrispettivo agevolato in ragione della compensazione contrattuale connessa agli oneri di manutenzione ordinaria, custodia, pulizia e igienizzazione assunti direttamente dall'Associazione ai sensi del successivo art. 5, in coerenza con l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e con la D.G.C. n. 316/2025.

ART. 5 - IGIENE, PULIZIE E CUSTODIA DEI LOCALI

Tutte le operazioni di piccole manutenzioni ordinarie, pulizia, riordino e igienizzazione dei locali della palestra, dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle attrezzature utilizzate restano a totale ed esclusivo carico dell'Associazione (in concorso con le altre Associazioni assegnatarie degli spazi), garantendo la perfetta fruibilità dello spazio al turno successivo.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione assume la custodia del bene e risponde direttamente e interamente di qualsiasi danno, deterioramento o guasto arrecato alle strutture fisse, agli infissi, agli impianti e alle attrezzature mobili della palestra durante le ore ad essa assegnate. È fatto obbligo all'Associazione di mantenere attiva per tutta la durata dell'accordo un'idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a cose o persone, manlevando il Comune e la Provincia proprietaria da ogni pretesa di risarcimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA, CUSTODIA E RESTITUZIONE DELLE CHIAVI

L'Associazione si impegna a rispettare rigorosamente le seguenti prescrizioni:

1. Custodia e divieto di duplicazione: Le chiavi devono essere custodite con la massima diligenza e responsabilità. È fatto tassativo e assoluto divieto di cedere le chiavi a soggetti terzi estranei all'Associazione o di effettuarne duplicati senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
2. Nomina dei fiduciari: L'Associazione ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune i nominativi e i recapiti telefonici dei propri operatori/tecnici delegati al ritiro e all'effettivo utilizzo delle chiavi durante i turni assegnati.
3. Obblighi di chiusura e sicurezza: Al termine di ogni sessione d'uso, il personale dell'Associazione deve verificare accuratamente lo spegnimento di tutti i corpi illuminanti e degli impianti non continuativi, la chiusura di tutte le finestre, delle uscite di sicurezza e delle porte di accesso perimetrali, provvedendo alla completa chiusura a chiave della struttura.
4. Smarrimento e spese di ripristino: In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, l'Associazione deve darne immediata comunicazione scritta al Comune e sporgere regolare denuncia alle autorità

competenti. Le spese necessarie per la sostituzione delle serrature dell'intero impianto e per la fornitura dei nuovi mazzi di chiavi saranno poste a totale ed esclusivo carico dell'Associazione medesima.

5. Restituzione: Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata della presente convenzione, l'Associazione ha l'obbligo di restituire tempestivamente al Comune tutte le chiavi ricevute in consegna, pena l'avvio delle azioni legali a tutela della sicurezza dei beni pubblici.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FORO COMPETENTE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta a mezzo PEC, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze: a) mancato pagamento, anche parziale, del canone di cui all'art. 4 alle scadenze pattuite; b) inadempimento reiterato degli obblighi di manutenzione ordinaria, pulizia e igienizzazione di cui all'art. 5; c) utilizzo dei locali difforme dalla destinazione di cui all'art. 1, ovvero cessione a terzi non autorizzati degli spazi o delle chiavi in violazione dell'art. 7; d) gravi violazioni delle norme di sicurezza o mancata stipula/mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 6. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Siena, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione o competenza arbitrale.

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA PROVINCIALE DA PARTE DELL'ASD PIETRO LARGHI VOLLEY

TRA

Il Comune di Colle di Val d'Elsa (di seguito denominato "Comune"), rappresentato dal Responsabile del Servizio 8 SUAP, Sport e Turismo Alberto Rabazzi,

E

L'Associazione "Pietro Larghi Volley ASD" (di seguito denominata "Associazione"), rappresentata dal proprio Legale Rappresentante pro tempore Eugenio Macchia.

ART. 1 - OGGETTO E DESTINAZIONE DEGLI SPAZI

Il Comune concede all'Associazione l'uso temporaneo e non esclusivo dei locali della palestra provinciale denominata "Grande" per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo il piano di utilizzo concordato.

ART. 2 - CALENDARIO, ORARI ASSEGNATI E DISDETTE

L'orario settimanale stabilito per la stagione sportiva è il seguente:

- Martedì: ore 17:00 - 22:30 (Palestra Grande)

- Venerdì: ore 17:00 - 22:30 (Palestra Grande)

L'utilizzo dell'impianto nei giorni di Sabato e Domenica resta subordinato a specifica e preventiva prenotazione formale da parte dell'Associazione, alle medesime condizioni economiche del presente atto.

Qualora l'Associazione non intenda usufruire della struttura in una o più delle giornate assegnate, dovrà inviare formale comunicazione scritta al Comune tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data del turno interessato.

ART. 3 - DURATA E DISPOSIZIONI SULL'APERTURA ESTIVA

La presente convenzione ha validità per 12 (dodici) mesi, dal 01/09/2026 al 31/08/2027, in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale di approvazione. In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti sportivi ("Palestre Aperte"), la continuità dell'utilizzo e l'accesso ai locali sono garantiti per l'intera durata sopra indicata, ivi compresi i mesi di sospensione estiva dell'attività didattica (luglio e agosto) e i periodi di vacanza scolastica. Le richieste di utilizzo della palestra nei mesi di luglio e agosto, con la specifica degli orari, devono comunque pervenire per PEC entro e non oltre il 15 giugno, ai fini della programmazione dei turni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Associazione si impegna a corrispondere al Comune un canone agevolato per l'utilizzo della palestra "Grande" (e per le eventuali ore autorizzate nel fine settimana). Il Comune provvederà all'emissione dei documenti di riscossione in due momenti distinti:

- € 1.000 entro il 30 novembre 2026;
- € 1.500 entro il 31 marzo 2027.

Il canone di cui al presente articolo è determinato quale corrispettivo agevolato in ragione della compensazione contrattuale connessa agli oneri di manutenzione ordinaria, custodia, pulizia e igienizzazione assunti direttamente dall'Associazione ai sensi del successivo art. 5, in coerenza con l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e con la D.G.C. n. 316/2025.

ART. 5 - IGIENE, PULIZIE E CUSTODIA DEI LOCALI

Tutte le operazioni di piccole manutenzioni ordinarie, pulizia, riordino e igienizzazione dei locali della palestra, dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle attrezzature utilizzate restano a totale ed esclusivo carico dell'Associazione (in concorso con le altre Associazioni assegnatarie degli spazi), garantendo la perfetta fruibilità dello spazio al turno successivo.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione assume la custodia del bene e risponde direttamente e interamente di qualsiasi danno, deterioramento o guasto arrecato alle strutture fisse, agli infissi, agli impianti e alle attrezzature mobili della palestra durante le ore ad essa assegnate. È fatto obbligo all'Associazione di mantenere attiva per tutta la durata dell'accordo un'idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) a copertura di danni a cose o persone, manlevando il Comune e la Provincia proprietaria da ogni pretesa di risarcimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA, CUSTODIA E RESTITUZIONE DELLE CHIAVI

L'Associazione si impegna a rispettare rigorosamente le seguenti prescrizioni:

1. Custodia e divieto di duplicazione: Le chiavi devono essere custodite con la massima diligenza e responsabilità. È fatto tassativo e assoluto divieto di cedere le chiavi a soggetti terzi estranei all'Associazione o di effettuarne duplicati senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
2. Nomina dei fiduciari: L'Associazione ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune i nominativi e i recapiti telefonici dei propri operatori/tecnici delegati al ritiro e all'effettivo utilizzo delle chiavi durante i turni assegnati.
3. Obblighi di chiusura e sicurezza: Al termine di ogni sessione d'uso, il personale dell'Associazione deve verificare accuratamente lo spegnimento di tutti i corpi illuminanti e degli impianti non continuativi, la chiusura di tutte le finestre, delle uscite di sicurezza e delle porte di accesso perimetrali, provvedendo alla completa chiusura a chiave della struttura.
4. Smarrimento e spese di ripristino: In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, l'Associazione deve darne immediata comunicazione scritta al Comune e sporgere regolare denuncia alle autorità competenti. Le spese necessarie per la sostituzione delle serrature dell'intero impianto e per la

fornitura dei nuovi mazzi di chiavi saranno poste a totale ed esclusivo carico dell'Associazione medesima.

5. Restituzione: Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata della presente convenzione, l'Associazione ha l'obbligo di restituire tempestivamente al Comune tutte le chiavi ricevute in consegna, pena l'avvio delle azioni legali a tutela della sicurezza dei beni pubblici.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FORO COMPETENTE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta a mezzo PEC, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze: a) mancato pagamento, anche parziale, del canone di cui all'art. 4 alle scadenze pattuite; b) inadempimento reiterato degli obblighi di manutenzione ordinaria, pulizia e igienizzazione di cui all'art. 5; c) utilizzo dei locali difforme dalla destinazione di cui all'art. 1, ovvero cessione a terzi non autorizzati degli spazi o delle chiavi in violazione dell'art. 7; d) gravi violazioni delle norme di sicurezza o mancata stipula/mantenimento della polizza assicurativa di cui all'art. 6. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Siena, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione o competenza arbitrale.



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2053/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO ANNUALE E CONTINUATIVO DELLE PALESTRE PROVINCIALI "GRANDE" E "PICCOLA" DEL LICEO "A.VOLTA" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 8 – S.U.A.P. – SPORT E TURISMO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica**.

Colle di Val d'Elsa, 03/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RABAZZI ALBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2053/2026**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata

(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento

- dispone l'accertamento dell'entrata come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
E	Accertamento 400/2026	1340/0		APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO ANNUALE E CONTINUATIVO DELLE PALESTRE PROVINCIALI "GRANDE" E "PICCOLA" DEL LICEO "A.VOLTA" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027. - CANONE 01.09.2026 - 31.12.2026	12138AMICI DEL MUSICAL - XXXXX	€ 976,00
E	Accertamento 401/2026	1340/0		APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO ANNUALE E CONTINUATIVO DELLE PALESTRE PROVINCIALI "GRANDE" E "PICCOLA" DEL LICEO "A.VOLTA" DA PARTE DELLE	12137ASD CLUB SCHERMA COLLE VAL D'ELSA - XXXXX	€ 1.073,60

				ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027. - CANONE 01.09.2026 - 31.12.2026		
--	--	--	--	---	--	--

E	Accertamento 402/2026	1340/0		APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO ANNUALE E CONTINUATIVO DELLE PALESTRE PROVINCIALI "GRANDE" E "PICCOLA" DEL LICEO "A.VOLTA" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027. - CANONE 01.09.2026 - 31.12.2026	10739DAMO JIAN SHAOLIN KUNG FU VALDELSA - XXXXX	€ 1.952,00
---	--------------------------	--------	--	---	---	------------

E	Accertamento 403/2026	1340/0		APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO ANNUALE E CONTINUATIVO DELLE PALESTRE PROVINCIALI "GRANDE" E "PICCOLA" DEL LICEO "A.VOLTA" DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027.- CANONE 01.09.2026 - 31.12.2026	795A.S.D. PIETRO LARGHI VOLLEY - XXXXX	€ 1.220,00
---	--------------------------	--------	--	--	--	------------

Colle di Val d'Elsa, 08/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)